

Gli strumenti di allerta saranno utilizzabili soltanto a partire dal 15 agosto 2020

Srl, si può attendere fine anno per nominare sindaci e revisori

Pagina a cura
DI LUCIANO DE ANGELIS

Le srl che non provvedano a nominare, già nella prossima assemblea il sindaco o il revisore non avranno problemi a rinviare entro fine anno. Ciò, oltre che per legge, anche in virtù del fatto che gli strumenti di allerta saranno utilizzabili solo a partire dal 15 agosto 2020.

L'art. 379 Ccii. Ai sensi del comma 3 dell'art. 379 del dlgs 14/19, le modifiche statutarie finalizzate a rendere nominabili nelle Srl un sindaco o un revisore, saranno introducibili entro nove mesi dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, quindi il 16/12/19. Tali nomine si renderanno cogenti per le srl al superamento consecutivamente, nell'ambito degli esercizi sociali 2017 e 2018, dei nuovi parametri previsti dall'art. 2477 c.c. (due milioni di ricavi, due milioni di attivo o 10 dipendenti occupati in media durante l'esercizio). Nella pratica, le tempistiche per provvedere alla nomina stanno determinando diverse opinioni. Vi è chi auspica una nomina a partire dall'approvazione del bilancio 2018 (Registro Imprese di Bologna) e chi ritiene non vi siano problemi ad attendere fine anno (R.I. Brescia).

Nessun problema sussisterebbe a nominare il sindaco (o il collegio sindacale) o il revisore già all'approvazione del bilancio 2018. Tale nomina, se da un lato potrebbe consentire (al sindaco più che al revisore) di indagare sull'adeguatezza degli assetti organizzativi della società stimolandone un miglioramento, di certo non

Poteri del sindaco unico e del collegio sindacale

Art. 2405 c.c., c. 1	Obbligo di partecipare ai cda e comitati esecutivi ed alle assemblee
Art. 2403 c.c., c. 1	Obbligo di monitorare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società ed il suo concreto funzionamento anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi
Art. 2409 c.c., c. 7	Potere in caso di gravi irregolarità degli amministratori di chiedere il controllo giudiziale della società
Art. 14 Ccii, c. 4	È destinatario delle comunicazioni relative a variazioni revisioni o revoche degli affidamenti bancari alla società
Art. 37 Ccii, c. 2	Ha autonoma possibilità di chiedere la liquidazione giudiziale della società

sortirebbe nessun effetto sulla eventuale intercettazione dello stato di crisi, vero obiettivo della riforma. Un organo di controllo o un revisore nominato nelle prossime settimane da un lato non potrà usufruire degli indicatori previsti dall'art. 13 del Ccii (al momento non emanati) e dall'altro non potrà attivare le procedure di allerta ex art. 14 Ccii, alle quali la nomina di sindaci e revisori nelle piccole srl è finalizzata.

La nomina a fine anno. L'art. 379, comma 3 consente di posticipare la nomina, previo adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto di Srl, al 16/12/19. Ci si deve chiedere se tali nomine a fine anno siano opportune e quali possano essere i rischi di provvedere alla designazione non a dicembre ma all'approvazione del bilancio 2019 (aprile 2020).

Una nomina a fine anno porterebbe a rispettare la norma codicistica, tuttavia il revisore sarebbe tenuto ad emettere un

giudizio sul bilancio 2019, non avendo effettuato le verifiche periodiche se non successivamente alla nomina, aumentando il grado del proprio rischio professionale e le proprie responsabilità. Il sindaco sarebbe addirittura onerato di notificare l'assemblea di controlli gestionali svolti durante l'esercizio sociale (art. 2429, comma 2 c.c.) che con nomina a fine esercizio non ha potuto effettuare. Ciò senza considerare che una decisione dell'assemblea in seconda convocazione potrebbe far sì che l'organo di controllo o il revisore vengano nominati a gennaio 2020, senza possibilità di effettuare i controlli sull'inventario di magazzino e quindi con grandi limitazioni alle procedure di revisione. La mancata convocazione dell'assemblea (obbligatoria) determinerebbe in capo agli amministratori la sanzione di cui all'art. 2631 c.c. (da 1.032 a 6.197 euro).

La nomina nel 2020. Nei casi di nomina dei sindaci entro

il 16 dicembre 2019 (o addirittura entro il 15 gennaio 2020 qualora l'assemblea deliberasse in seconda convocazione, o successivamente nel caso non si riuscisse in tale periodo a individuare, il o i giusti candidati, con l'obbligo di provvedere ad una successiva convocazione) la comunicazione di nomina dei sindaci sarà concretamente trasmessa dagli amministratori ai Registri imprese nei 30 giorni successivi alla stessa (art. 2400 comma 3 c.c.). Tale comunicazione potrebbe pervenire ai registri delle imprese il 15 gennaio 2020 o 14 febbraio 2020 o successivamente. Non esistono termini di legge per comunicare al R.I. la nomina del revisore. Tale tempistica appare estremamente rilevante poiché il nuovo comma 6 dell'art. 2477 c.c. prevede che l'organo di controllo (o il revisore) venga nominato dal Tribunale quando l'assemblea non provvede, non solo su richiesta di qualsiasi soggetto interessato (possibilità

prevista nel testo previgente la riforma), ma anche su segnalazione del registro delle imprese (che dovrà aver contezza della mancata nomina).

Per le ragioni esposte difficilmente i locali R.I. potranno dare attuazione a tali segnalazioni ai tribunali nei primi mesi del 2020 e nemmeno i Tribunali nel brevissimo arco di tempo che intercorre fra febbraio e aprile 2020. Né appare probabile, ad avviso di chi scrive, che tale comunicazione possa essere effettuata al Tribunale dagli amministratori della società (tenuti alla convocazione dell'assemblea) o dai soci della stessa, che in molti casi in queste piccole realtà coincidono con gli amministratori.

Altresì improbabile appare che le delibere di approvazione del bilancio 2019 senza il concorso necessario del (dei) sindaco (sindaci), o del revisore vengano impugnate ex art. 2479-ter c.c. dai soci che non vi hanno consentito o da ciascun amministratore entro 90 giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

In definitiva, salvo le ipotesi di imprese concretamente a rischio di fallimento (rectius liquidazione giudiziale), nel 2020, dove la mancata nomina del sindaco/revisore potrebbe determinare un aggravio di responsabilità (più patrimoniali che penali) per gli amministratori, la ritardata nomina dei sindaci e revisori di qualche mese, a seguito di assemblee regolarmente convocate, non dovrebbe comportare particolari conseguenze su società e amministratori.

Per intercettare la crisi preferibile scegliere il sindaco

Il nuovo testo legislativo è finalizzato fra l'altro a far sì che gli organi di controllo societario e il revisore (relazione di accompagnamento all'art. 14) espletino il compito di «monitorare costantemente l'assetto organizzativo dell'impresa, il suo equilibrio economico finanziario e il prevedibile andamento nella gestione nonché a segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'eventuale esistenza di fondati indizi di crisi». In virtù di tali compiti viene prevista, nel novellato art. 2477 c.c. la nomina di un organo di controllo o di un revisore in molte società di piccola dimensione fino ad oggi escluse da tale obbligo.

Le nuove norme, dunque, continuano a mantenere «vecchi difetti», e cioè quello di consentire al controllato (vicenda unica in Europa) di scegliere a che tipo di controllo sottoporsi data l'enorme diversità fra i controlli di carattere organizzativo gestionale demandati dall'art. 2403

c.c. al collegio sindacale e al sindaco unico rispetto a quelli di carattere meramente contabile che l'art. 14 del dlgs 39/2010 richiede al revisore. Solo il collegio sindacale infatti, ha l'obbligo, ex art. 2404 c.c. di riunirsi ogni 90 giorni, e il sindaco unico di provvedere alle verifiche gestionali con la medesima tempistica (per il revisore sono previsti solo generici controlli periodici). Ai sindaci e non al revisore, l'art. 2403 c.c. richiede di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società e il suo concreto funzionamento, cioè quello che il Ccii, con l'art. 375 richiede ad ogni organizzazione societaria anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale.

Solo il collegio sindacale e il sindaco unico hanno l'obbligo di partecipare ai sensi dell'art. 2405 c.c. al Cda ed, eventualmente, al comitato esecutivo, nei quali, da un lato, possono

essere individuati i non idonei assetti organizzativi e dall'altro ravvisati primi sintomi di uno stato di crisi, ben prima che tali situazioni producano effetti ravvisabili nell'ambito delle scritture contabili e nel bilancio (oggetto di controllo del revisore). Non solo, ai sensi dell'art. 14 comma 4 Ccii, le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'art. 106 Tub «nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti bancari, ne danno notizia anche agli organi di controllo, se esistenti». Organi di controllo (unipersonale o collegiale) che nella logica dell'art. 2477 c.c., vengono sempre tenuti distinti dal revisore (organo di controllo o revisore), daché parrebbe che in ottica letterale l'unico soggetto che gli istituti finanziari siano tenuti ad informare sia esclusivamente il sindaco (o l'organo di controllo pluripersonale). Inoltre, in caso di gravi irregolarità degli amministratori che

possano recare danno alla società e determinare una futura crisi della stessa, ricade solo sul sindaco la possibilità di ricorrere al controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. Infine, il novellato art. 37, comma 2, dlgs 14/19 consente al collegio sindacale e al sindaco unico di richiedere direttamente la liquidazione giudiziale della società.

Alla luce dei penetranti poteri attribuiti dal codice della crisi al sindaco (e non al revisore) appare arduo capire, se l'obiettivo è quello di prevenire la crisi attraverso idonee segnalazioni prima al Cda e successivamente all'Ocri, come possa ancora consentirsi nel novellato art. 2477 c.c. al controllato di nominare indistintamente un organo di controllo o un revisore. Quest'ultimo, in relazione alle minore pervasività nei controlli e al suo presumibile «minor costo» rispetto al sindaco unico, finirà presumibilmente per essere la scelta preferita nelle Srl.

Dalle previsioni dei flussi di cassa ai report periodici: gli step per gli amministratori

Misure organizzative subito

Pagina a cura
di **ERMANDO BOZZA**

Previsioni dei flussi di cassa, monitoraggio dell'indebitamento, report periodici, sono questi step ineluttabili che gli amministratori delle società sono chiamati a implementare in modo continuativo per effetto dell'entrata in vigore, il 16 marzo 2019, di alcune disposizioni del Codice della crisi (dlgs n. 14 del 12 gennaio 2019)

Gli amministratori devono rivedere gli assetti organizzativi per valutarne l'adeguatezza anche alla luce degli specifici fattori di allerta introdotti dal Codice della crisi

che integrano e modificano il Codice civile in materia di amministrazione e controllo.

I doveri degli amministratori. L'art. 375 del Codice della crisi modifica l'art. 2086 del Codice civile introducendo in capo all'organo amministrativo, «il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

L'importanza del ruolo degli assetti organizzativi nella prevenzione e gestione della crisi è rimarcata dall'art. 12 del Codice della crisi, allorché annovera espressamente tra

Le norme	
Art. 13 Indicatori della crisi	Sono tali gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario rilevabili attraverso appositi indici (oggetto di elaborazione da parte del Cndcec e da approvare con decreto del Mise entro 180 gg dall'entrata in vigore del Codice della crisi) che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, comunque, per i sei mesi successivi. Sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto riportato nell'art. 24 (debiti verso dipendenti e verso fornitori).
Art. 24 Tempestività dell'iniziativa	L'iniziativa è valutata tempestiva qualora l'organo amministrativo proponga domanda di accesso ad una delle procedure stabilite dal Codice della crisi entro sei mesi, ovvero l'istanza all'Ocri entro tre mesi, a decorrere da quando si verifica, alternativamente: <ol style="list-style-type: none"> l'esistenza di debiti per retribuzioni scadute da almeno 60 gg per un ammontare pari ad oltre il 50% dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 gg per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell'art. 13 del Codice della crisi.
Art. 15 Obbligo di segnalazione di creditori qualificati	Vengono fissati limiti specifici di indebitamento nei confronti dell'Agenzia delle entrate, dell'Inps e dell'Agente della riscossione, al superamento dei quali i citati enti, a pena di inefficacia del titolo di prelazione o di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione, entro 90 gg, devono chiedere al debitore l'estinzione o la regolarizzazione del carico pendente o la presentazione della domanda di composizione all'Ocri o di accesso ad una delle procedure previste dal Codice della crisi.

gli strumenti di allerta, gli «obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal Codice civile».

Le disposizioni normative non precisano in cosa consistano gli «assetti organizzativi, amministrativi e contabili» né, tanto meno, quali siano i criteri di adeguatezza. Viene stabilito un principio generale di condotta a cui gli amministratori devono informarsi individuando specifiche misure organizzative nell'impresa gestita.

Nel disegnare e implemen-

tare adeguati assetti organizzativi, gli amministratori dovranno tenere in debita considerazione alcune previsioni del Codice della crisi per gli effetti specifici che ne conseguono (si veda tabella). Ciò che risulta chiaro è che gli amministratori devono rivedere gli assetti organizzativi per valutarne l'adeguatezza anche alla luce degli specifici fattori di allerta introdotti dal Codice della crisi. All'esito della valutazione gli amministratori dovranno dar corpo alle speci-

fiche misure organizzative che dovessero emergere dalla «gap analysis».

Le misure organizzative devono consentire di:

- individuare, misurare e monitorare, in chiave consuntiva e predittiva, eventuali fattori di allerta della crisi e di perdita della continuità aziendale;
- approntare in modo rapido ed efficace misure volte al superamento della crisi.

Quanto detto presuppone, oltre ad una contabilità ag-

giornata tempestivamente, l'adozione di strumenti di valutazione prospettica (business plan, piani dei cash-flow, ecc.) indispensabili per agire in modo tempestivo e consapevole anche a fronte di segnali di crisi.

Lo sforzo organizzativo richiesto sarà molto rilevante soprattutto nelle società di più piccole dimensioni che, a causa della scarsità di risorse umane e di adeguati sistemi informativi, potrebbero incontrare non poche difficoltà.

Studi professionali al test del Codice della crisi

Riflesso indiretto, ma non secondario, dell'entrata in vigore del Codice della crisi è anche quello che si riverbera sull'organizzazione degli studi professionali che tengono le contabilità delle Srl che a breve dovranno nominare l'organo di controllo o il revisore ai sensi del novellato art. 2477 c.c.

Gli studi dovranno dotarsi di misure organizzative tese a rendere possibile la revisione e, al contempo, non intralciare oltremodo le proprie attività in momenti clou quali quelli tipici della redazione dei bilanci.

I revisori, in questi casi, devono applicare il principio di revisione, l'Isa (Italia) 402. Tale principio richiede al revisore di acquisire informazioni sulla natura e la rilevanza dei servizi prestati dallo studio professionale e sul grado di interazione intercorrente tra lo studio e la società.

Non vi è alcun dubbio che la tenuta della contabilità e dei connessi adempimenti siano servizi rilevanti ai fini della revisione. Il grado di interazione è invece la «misura in cui un'impresa utilizzatrice è in grado e sceglie di mettere in atto controlli efficaci sulle attività di elaborazione svolte dal fornitore dei servizi».

Una fonte di informazione per il revisore è il contratto professionale stipulato tra lo studio professionale e l'impresa utilizzatrice dei servizi.

Dal contratto il revisore deve verificare se sono contemplati aspetti quali le informazioni che lo studio deve fornire alla società utilizzatrice; le responsabilità in relazione alle attività attuate dallo studio e dall'impresa utilizzatrice; la possibilità per il revisore di accedere alle registrazioni contabili, alla documentazione e alle informazioni tenute dallo studio

professionale; la possibilità per il revisore di comunicare direttamente con lo studio.

Argomento spinoso è sicuramente quello del livello di interazione, che il revisore potrà stimare alto solo quando, ad esempio, la società utilizzatrice autorizza e controlla le operazioni che sono oggetto di elaborazione e contabilizzazione da parte dello studio professionale.

Non si trascuri, inoltre, che destinatari principali della richiesta di informazioni e di documenti da parte dei revisori saranno proprio gli studi professionali.

A fronte di tale scenario appare opportuno da subito approntare negli studi professionali alcune specifiche misure organizzative. Un primo intervento è quello della rivisitazione del contratto professionale.

È auspicabile, infatti, inserire apposite previsioni che disciplinino

in modo dettagliato:

- le modalità, i tempi e i contenuti dei flussi informativi intercorrenti tra lo studio e il cliente;
- i controlli che il cliente opera sui servizi resi dallo studio (livello di interazione);
- le modalità di accesso del revisore nei locali dello studio e di acquisizione delle informazioni utili ai fini della revisione;
- i corrispettivi legati alle incombenze emergenti dall'assoggettamento della società a revisione contabile.

Dal punto di vista dell'organizzazione dei servizi è auspicabile che gli studi introducano procedure formali che garantiscano una maggiore standardizzazione delle attività e consentano alla società fruitrice dei servizi di controllare in tempo reale i dati elaborati dallo studio (ad esempio, con accessi remoti protetti).